

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO

Regolamento per la formazione continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia – n. 1 - 15 gennaio 2018)

Come saprete dal 15 gennaio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento APC (pubblicato sul B.U. n° 1 del 15.01.2018) e la relativa Circolare n. 421 esplicativa del CNG valido per il triennio 2017-2019 a partire dalla data di pubblicazione; pertanto in questo triennio 2017-2019 occorre fare riferimento a due diversi regolamenti APC che sostanzialmente differiscono per alcuni articoli.

Di seguito vediamo le variazioni introdotte dal Nuovo Regolamento (che per comodità chiameremo **N.R. 2018**) rispetto al precedente (che per comodità di lettura sarà **V.R.2013**) così da capire meglio cosa cambia.

Una prima importante novità si ha nell' **Art. 2 (N.R.2018)** relativo ai *"Soggetti interessati: obblighi ed esoneri"* dove al:

- ✓ **comma 2** - viene ripristinata la possibilità di esonero parziale per *"... anzianità di iscrizione superiore a 30 anni ..."* nella **misura massima di 40 crediti per ogni triennio formativo**, previa richiesta del diretto interessato.
- ✓ **comma 3** – vengono riconfermate tutte le possibilità di richiesta di esonero parziale già previste con il **V.R.2013**, con applicazione delle seguenti limitazioni : **2 CFP** al mese con un massimo di **17 CFP (per ogni anno)**. Nei casi di richiesta per *"... non esercitare attività professionale ..."* e/o *"... svolgere la professione in via esclusiva all'estero ..."* è stato introdotto un periodo minimo continuativo **non inferiore a 6 mesi**.

Le modalità di presentazione delle domande di esonero, in applicazione dell' Art. 2 – comma 2 e/o 3 del N.R.2018, vanno inviate all'Ordine Regionale di competenza territoriale il prima possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio APC considerato (nel ns. caso il 31.12.2019) ed hanno validità solo per quel triennio (nel ns. caso il triennio 2017-2019).

A tale proposito è stato pubblicato sul sito www.geolomb.it, nella specifica pagina dedicata all'APC, il relativo modulo **"Richiesta di esonero"** (in formato *.doc scaricabile) da compilare e ritrasmettere, debitamente firmato, alla segreteria dell'Ordine.

Altra novità è introdotta nell' **Art. 3 (N.R.2018)** in merito alla *"Certificazione dell'APC"* dove al:

- ✓ **comma 1** - viene *"... istituita la Certificazione APC con cui si attesta, per ciascun iscritto, l'adempimento e/o l'esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento"*
- ✓ **comma 2** – che *"... la Certificazione APC viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo"*
- ✓ **comma 3** – che *"... la Certificazione APC ha validità fino al 31 marzo del primo anno del successivo triennio formativo successivo a quello cui si riferisce"*.

Nell' **Art. 5 (N.R.2018)**, in merito a *"Funzioni e compiti di Enti e organi per l'APC"*, sono stati introdotti i seguenti commi di interesse:

- ✓ **comma 1** - **"L'APC può essere organizzata esclusivamente dal CNG e/o dagli Ordini Regionali nel rispetto dei commi che seguono, fatto salvo quanto previsto dagli art. 9 e 10 del presente Regolamento"**
- ✓ **comma 4** - **Gli Ordini Regionali** nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:
 - a) **organizzano, anche tramite enti fondati e controllati in via totalitaria dagli stessi Ordini Regionali, le attività APC rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini Regionali che si tengono nel territorio di competenza;**
 - b) **monitorano l'offerta formativa e controllano, anche con metodi a campione, lo svolgimento dell'APC con riferimento ai propri iscritti;**
 - c) **gestiscono la banca dati di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, con riferimento ai CFP degli iscritti all'Albo Unico Nazionale di propria competenza e a tutte le attività APC riconosciute sul territorio di propria competenza.**

All' **Art. 6 (N.R.2018)** relativamente a *“Misura e durata dell'APC”* abbiamo **conferme e novità**:

- ✓ **comma 1** - (conferma) L'unità di misura dell'APC è il *“Credito Formativo Professionale”* CFP
- ✓ **comma 2** - (conferma) Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo Unico Nazionale *“deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno”*
- ✓ **comma 3** - (conferma) I neoiscritti nell'Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione
- ✓ **comma 4** - (novità) Per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è **obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali nel primo triennio formativo di riferimento**. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo.
- ✓ **comma 5** - (conferma) L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

Importanti novità interessano l'**Art. 7 (N.R.2018)** relativo ai *“Criteri di definizione dei CFP”* dove i diversi commi esplicitano il numero di CFP attribuibili (anche qui abbiamo conferme e novità):

- ✓ **comma 1** - (conferma) L'iscritto all'Albo Unico Nazionale consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.
- ✓ **comma 2** - (conferma) La frequenza frontale o a distanza all'evento di APC dà diritto **ad 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza** all'evento, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di APC. Il termine *“frazione di ora”*, ai fini del computo dei CFP, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 minuti
- ✓ **comma 3** - (conferma) La percentuale di frequenza del singolo evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all'evento stesso, **è fissata all'80% della sua durata**.
- ✓ **comma 4** - (conferma) Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100%, al netto del tempo di trasferimento.
- ✓ **comma 5** - (conferma) Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per via telematica, i CFP potranno essere acquisiti esclusivamente ove vi sia una preventiva apposita verifica di presenza intermedia e finale.
- ✓ **comma 6** - (novità) Nel caso di partecipazione ad eventi APC, ove sia prevista una verifica finale, **il numero dei CFP attribuiti è aumentato del 50%**, arrotondato per difetto, nel caso in cui la verifica sia superata dal partecipante e purché il CNG e/o l'ordine Regionale competente per territorio esprimano giudizio positivo su tale incremento. **Gli eventi organizzati in via telematica non prevedono l'aumento del 50%** pur in presenza di verifica finale.
- ✓ **comma 7** - (novità) Il soggetto organizzatore di eventi APC emette un attestato di partecipazione da cui si evinca l'effettiva durata di quest'ultima.
- ✓ **comma 8** - (novità) L'obbligo di APC può essere adempiuto, su richiesta degli iscritti all'Albo Unico Nazionale, **nella misura massima di 12 CFP all'anno**, direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG, mediante l'espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:
 - a) la partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte membri del CNG e/o di un Ordine Regionale (**2 CFP per ogni partecipazione a organismi o commissioni tecniche**)
 - b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato per l'abilitazione alla professione (**3 CFP per ogni partecipazione a commissione**)
 - c) le certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti e/o istituiti riconosciuti, direttamente e/o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato (**6 CFP per ogni nuova certificazione e 3 CFP per ogni rinnovo/aggiornamento della stessa**)

- d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 (**6 CFP per ogni libro e 3 CFP per ogni articolo con riferimento alle sole pubblicazioni a livello professionale, universitario e/o di ricerca scientifica**)
- e) l'attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di formazione equiparati alle medesime per legge, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 (**4 CFP per ogni allievo tirocinante pertanto sono esclusi i tutoraggi nelle scuole di II° grado - cfr. alternanza scuola/lavoro**)
- f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 (**1 CFP per ogni ora con un max di 2 CFP per giornata – quindi relatori/correlatore di tesi 2 CFP per ogni tesi**)
- g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento (**2 CFP per ogni ora con un max di 6 CFP per giornata – ferma restando l'impossibilità di cumulare tali CFP con quelli eventualmente conseguiti in qualità di uditore nello stesso corso**)
- h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute (**2 CFP per ogni esame universitario superato**)
- i) i dottorati di ricerca (**4 CFP per ogni anno di dottorato**).
- ✓ **comma 9 - (novità)** Nel caso di **partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta** è riconosciuto dall'Ordine Regionale di appartenenza il numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
- Va precisato che i corsi, di cui l'iscritto faccia esplicita richiesta di accreditamento all' OO.RR., sono riferibili ai soli corsi validati dai singoli Consigli Nazionali dell'Area Tecnica e non dagli Ordini/Collegi Territoriali. L'avvenuto accreditamento da parte del Consiglio Nazionale deve essere evidente dalla locandina, da un certificato di accreditamento o da un altro documento equivalente.*
- ✓ **comma 10 - (novità)** Agli eventi ripetuti, già accreditati dal CNG o da altri Ordini Regionali, il cui programma non si discosta significativamente rispetto all'originale, possono essere attribuiti lo stesso numero di CFP accreditati nell'edizione originale.
- ✓ **comma 11 - (conferma)** Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, che provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG.
- ✓ **comma 12 - (novità)** L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all'Albo Unico Nazionale **i quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione (cfr. iscritti ES)** le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento.

Pertanto eventuali corsi interni frequentati da iscritti AP non saranno più accreditabili.

In merito all' Art.7 commi 9-11 e 12 è stato pubblicato sul sito www.geolomb.it , nella specifica pagina dedicata all'APC, il relativo modulo **"Richiesta di accreditamento"** (in formato *.doc scaricabile) da compilare e ritrasmettere, debitamente firmato, alla segreteria dell'Ordine.

L' **Art. 8** (N.R.2018), in merito a **"Procedimenti sanzionatori per l'APC"** viene specificato che:

- ✓ **comma 1** - Nel caso in cui un iscritto all'Albo Unico Nazionale **non abbia assolto all'obbligo di APC** ai sensi del presente Regolamento, **il Consiglio dell'Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina Territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.**

Ulteriori novità sono contenute nell' **Art. 9** (N.R.2018) relativamente a **"APC in convenzione o cooperazione"** dove al:

- ✓ **comma 1** - si precisa che “...Il CNG e gli Ordini Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Università pubbliche e private riconosciute per stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari ...”
- ✓ **comma 2** - consente che “... L’APC può essere svolta dal CNG e dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti nel rispetto del presente Regolamento ...”.

Il secondo comma consente di stipulare forme di convenzioni e/o cooperazioni con altri soggetti pubblici quali Regione, Province, Comuni con conseguente accreditamento del corso con caricamento sulla piattaforma Web-Geo.